

N. 01577/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2011, proposto da:
Ali Ragoubi, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Pedonese, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giacomo Cresci in Firenze,
via Giuseppe Richa 56;

contro

Questura di Lucca, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono
domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto Prot. n.ro 65/2010/Reg.Rif.PS/Cat. A12 II° Sez.,
emesso il 12 ottobre 2010 e notificato all'interessato l'11 marzo 2011,

con cui la Questura di Lucca ha rifiutato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per sopravvenuta condanna ostantiva, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Lucca e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

L'impugnazione è rivolta nei confronti del provvedimento in epigrafe, mediante il quale la Questura di Lucca ha negato al ricorrente Ali Ragoubi, cittadino marocchino, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sul presupposto dell'esistenza di una condanna penale per violenza sessuale riportata dallo straniero sotto l'alias di Somy Ely nel maggio del 2007.

Il gravame è manifestamente fondato per le assorbenti ragioni dedotte *sub c)* in seno al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'illegittimità del diniego per contraddittorietà con il precedente provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, risalente al luglio del 2008, e dunque successivo alla irrevocabilità di

quella stessa sentenza di condanna che viene oggi adottata dall'amministrazione a sostegno del diniego.

Secondo la costante giurisprudenza della Sezione (da ultimo, cfr. sentenza 27 giugno 2011, n. 1083), infatti, laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato o rinnovato nonostante il difetto – originario o sopravvenuto – dei requisiti per l'ingresso e la permanenza dello straniero in Italia, l'amministrazione ha la facoltà di avvalersi dei propri poteri di autotutela nella forma dell'annullamento d'ufficio. Di riflesso, deve escludersi che risultati analoghi a quelli raggiungibili attraverso l'annullamento possano venire surrettiziamente perseguiti con modalità differenti, ed in particolare attraverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che sia fondato sulla esistenza di elementi ostativi già esistenti al momento del rilascio o del rinnovo precedente, ma non valutati in quella sede; diversamente opinando, si finirebbe per consentire alla P.A. di recuperare rilievo anche a distanza di lungo tempo a circostanze pregresse, senza di fatto dover motivare in ordine alla sussistenza di un interesse attuale alla rimozione dell'atto e potenzialmente senza alcun limite temporale, il che contrasta visibilmente con i principi generali.

Facendo applicazione di quanto dianzi affermato, deve concludersi per l'illegittimità del diniego, poiché, a fronte della sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile già il 27 ottobre 2007 (peraltro, per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 189/02, che ha

annesso automatica efficacia ostativa alle condanne, fra l'altro, per i reati contro la libertà sessuale), la Questura si è limitata a respingere l'istanza di rinnovo presentata nel giugno 2009 sulla scorta di motivi che integrano, in realtà, un vizio del rinnovo precedente (rilasciato nel luglio del 2008, nonostante la condanna), mentre avrebbe dovuto, innanzitutto, provvedere alla rimozione di quest'ultimo in via di autotutela.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'amministrazione, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, nonché delle spese generali, e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)